

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA

Volontaria Giurisdizione

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL PROFESSIONISTA INCARICATO ALLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI

In ordine al ricorso presentato dal sig. Carra Stefano nato a Langhirano il 27 ottobre 1969, residente in Lesignano De Bagni (PR) Via Cavo 53 cap 43037 – C.F. CRR SFN 69R27 E438E

Indice

- 1. Premesse**
- 2. La completezza, la veridicità e l'attendibilità della documentazione fornita**
- 3. La domanda di liquidazione del patrimonio**
- 4. L'attivo ed il passivo**
- 5. Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni**
- 6. Le ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte**
- 7. Il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni**
- 8. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**

1. Premesse

La sottoscritta dott.ssa De Dominicis Donatella nata a Parma il 3 giugno 1966 e residente a Parma in Via Luigi Froni 3, cap. 43123, Codice Fiscale DDMDTL 66H43 G337I, con studio in Parma (Studio Associato Monteverdi De Dominicis Giuffredi C.F. e p.IVA 01924480344) Viale Basetti 14, cap. 43121, telefono 05211680303 PEC donatella.dedominicis@legalmail.it è stata nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dei Commercialisti di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena quale gestore della crisi, nella procedura n. 1/2022 (Carra Stefano) con provvedimento del Referente del 12/01/2022, prot. OCC n. 1/22 quale Professionista incaricato di valutare l'ammissibilità alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 3/2012 richiesta dal sig.

Carra Stefano nato a Langhirano il 27 ottobre 1969, residente in Lesignano De Bagni (PR) Via Cavo 53 cap 43037 – C.F. CRR SFN 69R27 E438E

Stato civile Celibe ed unico componente del nucleo familiare; due figli non conviventi a carico; occupato come lavoratore dipendente con qualifica di operaio.

Il Ricorrente e' assistito dall'avv. Claudio Bianchini del Foro di Parma con studio in Parma Via Goito 16, telefono 05211118068, PEC: avv.claudiobianchini@pec.it.

ed ha presentato la richiesta di nomina del Professionista per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n.3/2012 che il legale ed lo scrivente gestore hanno individuato nella **liquidazione del patrimonio** di cui all'art.14 ter della citata Legge.

Indipendenza

Il sottoscritto Professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 LF, accettato l'incarico in data 15 gennaio 2022, conferma la propria indipendenza professionale ed intellettuale dal Ricorrente dichiarando preliminarmente di essere nelle condizioni previste dalla Legge ed in particolare:

- che non sussistono incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non essere interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o essere stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- di non essere coniuge, parente ed affine entro il terzo grado del soggetto richiedente la procedura ovvero di un suo creditore;
- di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse e di non aver prestato, anche per il tramite dei soggetti con cui si trova unito in associazione professionale, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato e/o autonomo a favore del debitore.

Presupposti per l'ammissibilità

Il sottoscritto Professionista preliminarmente rileva che ai sensi dell'art. 7, comma 2), della LCC i presupposti di ammissibilità sono che:

- a) il Ricorrente non sia soggetto alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare;
- b) il Ricorrente non abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti previsti dalla medesima LCC e non abbia subito i provvedimenti di annullamento di un precedente accordo coi creditori o di revoca dell'omologa del piano del consumatore;
- c) il Ricorrente abbia fornito documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economico-patrimoniale.

La sottoscritta Professionista attesta la sussistenza dei presupposti oggettivi di ammissione alla procedura, non risultando il Ricorrente in alcuna delle situazioni di cui ai punti a) e b) di cui sopra e avendo lo stesso presentato documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economico-patrimoniale.

Il Ricorrente inoltre deve trovarsi in uno stato di indebitamento, che l'articolo 6 della LCC definisce quale una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

E' chiaro pertanto che il concetto di sovraindebitamento e' un concetto diverso dallo stato di insolvenza definito dalla Legge fallimentare.

L'insolvenza ha riguardo essenzialmente all'incapacità finanziaria di far fronte ai debiti con mezzi normali di pagamento, mentre il sovraindebitamento fa riferimento ad una situazione patrimoniale di eccedenza irreversibile delle passività rispetto alle attività prontamente liquidabili; per verificare la condizione di

sovraindebitamento prevista dalla Legge, e' necessario verificare se vi e' squilibrio tra l'attivo patrimoniale, detratte le attivita' non prontamente liquidabili, ed i debiti gia' scaduti o con scadenza a breve termine o comunque che verranno a scadere prima dell'epoca ragionevolmente prevedibile di liquidazione delle attivita'. In caso di persistente squilibrio si avra' sovraindebitamento.

Nel caso specifico, come peraltro descritto analiticamente nelle successive pagine della presente Relazione, il flusso finanziario generato dai redditi da lavoro dipendente e' di circa 17mila euro netti annui (dato dell'ultima Certificazione Unica) a fronte di debiti scaduti ed esigibili di circa 102 mila euro.

Per fare fronte a tale indebitamento, in assenza di un patrimonio immobiliare, si rendono disponibili: a) i flussi finanziari residuali del suddetto reddito da lavoro dipendente, dedotte le spese definite per la sopravvivenza, b) oltre ad un apporto mensile di liquidità da parte della Signora Corradi Giuseppina, madre del Ricorrente, titolare di pensione.

Lo squilibrio tra le passività scadute e le attività prontamente realizzabili è evidente, come ampiamente analizzato nel proseguo della presente Relazione.

Il sottoscritto Professionista attesta pertanto la sussistenza in capo al Ricorrente delle circostanze che costituiscono presupposto del sovraindebitamento così come definito dall'art. 6 della LCC.

Lo scrivente Professionista incaricato per verificare lo stato attivo e passivo del Ricorrente ha acquisito i sottostanti elementi:

- a. Regione Emilia Romagna: nessun debito per tasse automobilistiche
- b. Comune di Lesignano de Bagni: nessuna pendenza
- c. Agenzia Entrate – Riscossione: debito di euro 65.979 al 31/01/2022
- d. Registro imprese: Socio amministratore della società Alusystem snc cancellata in data 21/07/2011
- e. Titolare ditta individuale Alusystem di Carra Stefano cancellata in data 12/01/2016
- f. Decreto ingiuntivo n. 97/2018 promosso da Pasella Stefania nell'anno 2018, successivo atto di precetto e ordinanza di assegnazione, con debito residuo di euro 35.785 al 31/01/2022.

2. La completezza, la veridicità e l'attendibilità della documentazione fornita

Il Ricorrente tramite il proprio legale ha fatto pervenire allo scrivente Professionista O.C.C., a seguito di richiesta, esauriente documentazione secondo quanto previsto dagli articoli 9 comma 2 e 14 ter comma 3 della Legge 3/2012.

Dall'analisi della documentazione si può rilevare che essa risulta completa ai fini dell'analisi e valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di sovra indebitamento in esame, nei limiti di quanto disposto dalla normativa e tenuto conto della non prevista possibilità di nomina di periti e consulenti specifici da parte dello scrivente facente funzioni di O.C.C..

Si può quindi concludere per una sostanziale esaustività, attendibilità e veridicità della documentazione prodotta.

3. La domanda di liquidazione del patrimonio

In sintesi la domanda di liquidazione del patrimonio da parte del Ricorrente si sostanzia nell'offerta ai creditori per la durata di mesi 48, come da disposizione normativa, delle seguenti somme:

- A) flusso mensile che residua dallo stipendio da lavoro dipendente dedotte le spese necessarie per la sussistenza come di seguito dettagliate;
- B) apporto mensile da "terzo esterno" da parte della Sig.ra Corradi Giuseppina, titolare di pensione.

Attività	importo
<u>Reddito lavoro dipendente</u>	
Lordo 2021	22.339
(-) imposte dirette	<u>-4.728</u>
Reddito disponibile	17.611
spese mantenimento figli	-7.200
spese di sussistenza	<u>-9.048</u>
Reddito residuo disponibile - anno	1.363
Mesi	12
Reddito residuo disponibile - mese	114
Apporti esterni -Integrazione	
Apporto "terzo" mensile	100
Totale disponibilità mese	214
numero mesi di legge	48
Totale massa attiva	10.272

4. L'attivo ed il passivo

Di seguito sono esposte e sintetizzate le voci accertate dall'attività istruttoria dello scrivente Professionista O.C. C, dell'attivo liquidabile e del passivo; queste ultime con riferimento al debito residuo al 31/01/2022.

Si riporta lo stato attivo e passivo (massa attiva e massa passiva) con relative note esplicative delle singole voci.

Massa attiva	Importo
Flusso del reddito da lavoro dipendente	5.472
Apporto esterno	4.800
(Prededuzione-Spese OCC)	-1.200
Prededuzione - Spese professionista di parte	-1.200
Totale massa attiva	7.872

Massa Passiva	importo del debito
Decr. Ingiuntivo Stefania Pasella n. 97/2018	35.785
Agenzia Entrate-Riscossione	65.979
Totale massa passiva	101.764

5. Cause del sovraindebitamento e diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni.

L'indebitamento complessivo del sig. Carra è riconducibile sostanzialmente a due posizioni passive che hanno trovato riscontro documentale nel corso dell'attività istruttoria della scrivente:

- debiti nei confronti della sig. Stefania Pasella in seguito a decreto ingiuntivo n. 97/2018 divenuto esecutivo che ha comportato e tuttora determina la trattenuta di un quinto dello stipendio e
- debiti nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione per iscrizioni a ruolo relative a debiti pregressi per IVA, Irpef e addizionali.

Il debito di cui alla lettera sub a) è sorto nei confronti della sig.ra Pasella Stefania, come si evince da ricorso per decreto ingiuntivo, poiché la medesima ha anticipato con proprie disponibilità una somma necessaria

per far fronte ad impegni del sig. Carra Stefano ad estinzione dei debiti risalenti alla cessata ditta Alusystem. In conseguenza al citato decreto ingiuntivo la sig.ra Pasella ha pignorato il quinto dello stipendio del sig. Carra e pertanto il suddetto debito è stato finora progressivamente rimborsato con rate mensili trattenute in busta paga.

Il debito di cui alla lettera sub b) trae pure esso origine dalla vecchia e precedente posizione imprenditoriale del Sig. Carra (Alusystem di Carra Stefano cessata dal 2016), per debiti erariali, non pagati a suo tempo ed iscritti a ruolo con notifica di cartelle di pagamento tra il 2017 ed il 2020.

6. Le ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte

L'incapacità del sig. Carra Stefano di adempiere le obbligazioni assunte si desume facilmente dall'evidente squilibrio tra le disponibilità monetarie disponibili (il solo risparmio mensile dello stipendio da lavoratore dipendente) ed i debiti complessivi di oltre 100 mila euro.

Pare significativo ed opportuno un brevissimo cenno in ordine alla meritevolezza del sig. Carra come mera opinione del Professionista O.C.C. senza voler invadere campi non di propria competenza.

Dai documenti esaminati ed acquisiti e' evidente che i debiti attuali del Ricorrente sono la parte residuale degli impegni della precedente attività imprenditoriale "in bonis", esistenti alla data di cessazione e chiusura della stessa, per la parte tutt'ora non pagata che - per assenza di sufficienti flussi di entrate e di denaro- il sig. Carra non e' riuscito ad onorare, ciò a causa dell'evidente sproporzione tra le entrate e le uscite disponendo il Ricorrente del solo modesto reddito da lavoro dipendente.

Considerato l'attivo disponibile ed il passivo da onorare pare possibile, senza voler entrare nel merito giuridico di quanto esposto, una liquidazione del patrimonio così formulata:

ATTIVO DISPONIBILE

- a) 48 rate mensili di euro 114,00 (centoquattordici/00) per totali euro 5.472,00 (cinquemilaquattrocentosettantadue/00) che residuano dalla differenza tra lo stipendio mensile e le spese di mantenimento dei figli oltre quelle quotidiane di sussistenza; cui si aggiungono 48 rate mensili di euro 100,00 (cento/00) per totali euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) per apporto esterno della Sig.ra Corradi Giuseppina;

- b) al netto di spese in prededuzione OCC e spese del Professionista di parte totali euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00).

PASSIVITA' DA SALDARE

Tenuto conto della natura dei debiti, benchè caratterizzati da diversa tipologia di privilegio, pare ipotizzabile una liquidazione del patrimonio così impostata, anche in osservanza della cosiddetta “par condicio creditorum”:

- a) revoca del pignoramento a favore della sig.ra Pasella Stefania, al fine di mettere sullo stesso piano e nelle stesse condizioni i due debiti che costituiscono le passività del sig. Carra, cosiddetta “massa passiva”.
- b) definizione della proporzione sulla massa passiva dei due debiti come risulteranno quantificati alla data di apertura della liquidazione (debiti nei confronti della sig.ra Pasella e debiti nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione)
- c) attribuzione ai creditori delle somme disponibili e messe a disposizione mensilmente per quattro anni, come specificato nel paragrafo 3, in proporzione dei rispettivi crediti, come da tabella sottostante:

Massa Passiva	importo del debito	% di ponderazione	importo assegnato
Decr. Ingiuntivo Stefania Pasella n. 97/2018	35.785	35,16	2.768
Agenzia Entrate-Riscossione	65.979	64,84	5.104
Totale massa passiva	101.764		7.872

Con la suddetta proposta le due posizioni passive vengono ad essere considerate paritetiche sebbene collocate in due classi diverse di privilegio (pignoratizio per quanto attiene al debito nei confronti della sig.ra Pasella e “tributario” per quanto attiene al debito nei confronti dell'Agenzia Entrate Riscossione), con un riparto che dà peso alle differenti entità dei debiti.

Con la somma disponibile (massa attiva) si realizza la soddisfazione dei creditori per una percentuale pari al 7,74%.

7. Il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni e atti di disposizione

Come precedentemente relazionato la posizione debitoria attuale del Ricorrente deriva dalla chiusura in bonis di una non positiva e datata iniziativa imprenditoriale; la situazione di sovraindebitamento deriva invece dalla modesta capacità reddituale del Ricorrente, come anzidetto, ed insufficiente a fare fronte alle posizioni passive.

Circa gli atti di disposizione del sig. Carra Stefano negli ultimi cinque anni, agli atti risulta solo la vendita dell'immobile, posseduto unitamente alla compagna Pasella Stefania; vendita avvenuta in data 3 agosto 2017 ed il cui ricavato comune e complessivo è servito ad estinguere i mutui (euro 330.525,81) e per la parte residua – unitamente a somme messe a disposizione dalla sig. Pasella Stefania – ad estinguere i debiti aziendali. La sig.ra Pasella Stefania è quindi subentrata in via di regresso come creditrice nei confronti del Sig. Carra Stefano per essere intervenuta a suo favore mettendo a disposizione propria liquidità o alla stessa riconducibile.

8. Esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Non risultano atti del debitore impugnati dai creditori (naturalmente non intendendosi come tali le azioni monitorie compiute dai creditori nel tentativo di recupero dei propri crediti).

Non risultano altresì atti di frode in danno dei creditori compiuti dal Sig. Carra Stefano.

Parma, 20 giugno 2022

Il Professionista O.C.C.:

Dott.ssa Donatella De Dominicis

Allegati:

- Certificazione Unica reddito lavoro dipendente 2019-2021
- Impegno del terzo esterno
- Documento AdER
- Decreto ingiuntivo